



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica.

Intesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Repertorio Atti n. 184/ESC /CSR del 18 settembre 2008.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 18 settembre 2008:

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede per le Regioni la facoltà di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di Bonifica, secondo criteri definiti d'intesa con questa Conferenza;

VISTO il testo in esame trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 1937, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 7 marzo 2008 e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 11 marzo del corrente anno con nota protocollo n. 1512, che propone l'individuazione dei criteri per il riordino dei Consorzi, tenuto conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale;

CONSIDERATO che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo 2008, l'argomento, affrontato tra le questioni "Varie ed eventuali", è stato rinviato, su richiesta degli Assessori regionali, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, per necessità di approfondimenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 settembre 2008, nel corso della quale è stato esaminato un documento alternativo alla versione ministeriale originaria, predisposto dagli Assessori regionali, sul quale sono state concordate alcune modifiche con la conclusione di un avviso tecnico favorevole all'intesa, fatto salvo il rinvio alle sede politica della formulazione della lettera a) del punto 3;

VISTO il nuovo testo opportunamente emendato con le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero competente il 9 settembre 2008 con nota protocollo n. 5632 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome in data 10 settembre del corrente anno con nota protocollo n. 3685;

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 settembre 2008, il provvedimento è stato nuovamente sottoposto alla valutazione degli Assessori regionali competenti per materia, con esito favorevole all'intesa con le modifiche concordate in sede tecnica e con la determinazione di utilizzare, al punto 3 lettera a), le parole "che si amministrano" e non l'espressione "retti dal principio dell'autogoverno amministrandosi", e con l'ulteriore richiesta dell'Assessore della Regione Basilicata, accolta dal rappresentante del Ministro

[Handwritten signature]

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE N. 248/2007,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 31/2008**

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

18 settembre 2008

**Articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato
con la legge di conversione n. 31/2008 e con il dl 113/2008**

"1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai medesimi Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

"1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati".

PREMESSA

Il soprascritto art. 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art.10 del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti, di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve rispettarsi il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art. 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art. 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta, redatta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prende a riferimento una serie di criteri che tengono conto delle profonde trasformazioni socio-economiche e territoriali intervenute nel nostro Paese, le quali hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze. In tale contesto, la bonifica ha quindi assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale

in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

FUNZIONI DI GOVERNO E GESTIONE

Compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazioni delle azioni.

I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al punto 4.

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI

I criteri che seguono tengono conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale e concernono quegli aspetti della disciplina qualificanti per un intervento di riordino.

1) Comprensori di bonifica

a. L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque*.

b. In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio.

* Per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee

2) Pianificazione

- a. La Regione disciplina le modalità per l'adozione o l'approvazione del "Piano generale di bonifica e di tutela del territorio", proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare.
- b. Le Regioni disciplinano, altresì, il coordinamento tra il piano di cui al precedente comma e gli altri strumenti di pianificazione territoriale (piani di bacino, piani urbanistici, piani di tutela delle acque, ecc.).

3) Soggetti

- a. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
- b. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo collegiale di base, è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza.
- c. In ogni comprensorio di bonifica definito secondo quanto previsto al precedente punto 1 a) non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

4) Compiti e funzioni dei Consorzi

- a. I Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.
- b. Ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 152/2006, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei

corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.

c. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

5) Organi

a. I consorziati contribuenti eleggono i componenti dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3).

b. Le disposizioni relative alle modalità di elezione dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3) devono tendere a garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

c. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica.

d. Le Regioni valutano l'esigenza di assicurare una rappresentanza pubblica negli Organi collegiali di base dei Consorzi.

6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

d. Il beneficio, ove presente è distinto in:

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;
6. i contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

7) Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli

- a. Allo scopo di realizzare sinergie con riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi di bonifica e gli enti locali, le Regioni possono promuovere accordi di programma tra Consorzi di bonifica ed enti locali. Possono inoltre definirsi intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e per la tutela dell'ambiente, nel rispetto delle normative specifiche.
- b. Alla scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti al registro delle imprese.

8) Trasparenza ed informazione

I Consorzi di bonifica devono agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione assicurando altresì costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte.

9) Vigilanza e controllo interno di gestione

a. La vigilanza e il controllo dei Consorzi di bonifica compete alle Regioni che le disciplinano con apposite norme.

b. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

10) Norma finale

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.